



DECRETO N. 38 DEL 01/09/2023

OGGETTO: Incarico di Elevata qualificazione - Responsabile del Settore 1 Amministrativo-Giuridico e Servizi al Cittadino.

IL SINDACO

Visti:

- il CCNL Funzioni Locali 2019/2021 ai sensi dell'all'art. 19 comma 1, l'Ente privo di qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale secondo il proprio ordinamento organizzativo, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi E.Q.;
- il CCNL Funzioni Locali 2019/2021 relativo al comparto regioni enti locali per la parte inerente l'area delle posizioni organizzative;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n.98 del 22/08/2023, con la quale sono stati approvati, quali appendice del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, il manuale dei Criteri di conferimento e revoca delle posizioni organizzative ed il Manuale sulla metodologia di graduazione delle posizioni organizzative;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 22/08/2023 con la quale è stata approvata la modifica della macrostruttura organizzativa uffici comunali del Comune di Santa Maria a Monte e la definizione del valore di spesa potenziale dotazione organica;
- Vista la delibera di Giunta Comunale n. 99 del 22/08/2023 avente ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di attività e organizzazione 2023/2025"

Tenuto conto che:

che, ai sensi dell'art. 18 comma 2 del CCNL 16.11.2022, il conferimento degli incarichi è effettuato dal Sindaco sulla base al possesso dei requisiti generali per l'accesso agli incarichi e secondo i seguenti criteri di cui al manuale approvato con deliberazione di giunta comunale n. 98/2023:

inquadramento area Funzionari ed EQ;

conoscenze altamente specialistiche;

capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità;

funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo;

eventuale iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 22/08/2023 è stata modificata la macrostruttura uffici comunali con decorrenza dal 01/09/2023;

Settore 1 –Settore Amministrativo-Giuridico- Servizi al Cittadino:

- Ufficio segreteria,
- Ufficio organi istituzionali e segreteria del Sindaco
- Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), protocollo
- Ufficio cultura, biblioteca, archivio e turismo
- Ufficio servizi educativi e scolastici
- Ufficio politiche sociali e abitative
- Ufficio centralino- Politiche giovanili – Sportello integrato del lavoro delle imprese
- Servizio gare e contratti e contenzioso legali

Settore 2 – Economico - Finanziario - Risorse Umane, Demografici:

- Servizio ragioneria
- Servizio personale
- Servizi demografici, stato civile, elettorale
- Servizio informatico

Settore 3 – Ufficio Tecnico-Suap-Protezione Civile :

- Servizio lavori pubblici
- Servizio manutenzione e ambiente
- Servizio protezione civile
- Servizio urbanistica- Ufficio di Piano- SIT
- Edilizia privata
- Suap
- Sport

Settore 4 - Polizia municipale e sicurezza urbana:

- Polizia edilizia ambientale stradale
- Polizia commerciale ed annonaria
- Polizia amministrativa e giudiziaria
- Pubblica sicurezza-sicurezza urbana

Settore 5-Servizio Tributi – Ciclo dei rifiuti- Notifiche

- Servizio Tributi –
- Ciclo dei rifiuti-
- Notifiche
- Economato

Preso atto della proposta delle pesature delle singole posizioni predisposta dal Segretario Generale con incarico di Elevata Qualificazione in corrispondenza del quale viene stabilita la retribuzione di posizione, in base alla disciplina contenuta nei manuali di cui alla delibera n. 98/2023;

Preso atto che compete al Sindaco l'attribuzione degli incarichi di Responsabile del Settore e l'individuazione del valore della retribuzione di posizione, a seconda della fascia di punteggio in cui si colloca la pesatura del settore.

Per il Settore 1 –Settore Amministrativo-Giuridico- Servizi al Cittadino Punteggio Complessivo assegnato: 92

Preso atto della disciplina contenuta nei manuali di cui alla delibera n. 98/2023, e secondo la quale sono state stabilite le fasce di retribuzione e in base a tale punteggio la fascia di retribuzione è la seguente: Fascia Euro 14.000,00

Preso atto che la Dott.ssa Erika BIASCI, risulta essere in possesso delle competenze sopra richiamate;

Visto altresì il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi come da ultimo modificato con Deliberazione della Giunta Comunale n.108/2021.

Preso atto della disciplina contenuta nel manuale dei Criteri di conferimento e revoca delle E.Q. e relativamente alla metodologia di graduazione degli incarichi E.Q. approvato con Deliberazione di G.C. n. 98/2023;

NOMINA

la Dott.ssa Erika Biasci, Funzionario ad Elevata Qualificazione, Responsabile del Settore 1 Amministrativo Giuridico e Servizi al cittadino a decorrere dal 01/09/2023 fino al 31/08/2026 o fino ad eventuale revoca, con i seguenti servizi di competenza:

- Ufficio segreteria,
- Ufficio organi istituzionali e segreteria del Sindaco
- Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), protocollo
- Ufficio cultura, biblioteca, archivio e turismo
- Ufficio servizi educativi e scolastici
- Ufficio politiche sociali e abitative
- Ufficio centralino- Politiche giovanili – Sportello integrato del lavoro delle imprese
- Servizio gare e contratti e contenzioso-legali

ATTRIBUISCE

Alla Dott.ssa Erika BIASCI:

- l'incarico di Funzionario con elevata qualificazione Responsabile del Settore 1 Amministrativo-Giuridico- Servizi al Cittadino;
- alla Dott.ssa Erika BIASCI in quanto titolare di elevata qualificazione (posizione organizzativa) un'indennità di retribuzione di posizione pari a complessivi Euro 14.000,00 annui lordi, rapportata al periodo di vigenza del presente provvedimento;
- l'indennità di risultato sarà erogata ai sensi dell'art. 15 comma 4 del CCNL EE.LL. per il periodo 2019-2021 Art. 12 C.C.D.I. 2019/2021;

DA ATTO CHE

- la presente nomina potrà essere revocata anticipatamente, senza che il dipendente nulla abbia a pretendere in tale ipotesi, neanche a titolo di risarcimento danno e/o di perdita di chances, oltre che nelle ipotesi di legge o di contratto, anche in relazione al futuro assetto organizzativo che il Comune di Santa Maria a Monte dovrà/vorrà assumere per lo svolgimento delle proprie funzioni e/o servizi in forma singola o associata con altri Enti,

quale a titolo esemplificativo la possibile riorganizzazione, anche solo parziale, dei servizi dell'Ente;

- il presente incarico, ai sensi di quanto stabilito dalla L. 190 del 2012 e dal Piano per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Santa Maria a Monte, potrà essere soggetto a procedure di rotazione anche prima della scadenza del termine di cui al presente decreto, senza che il dipendente nulla abbia a pretendere in tale ipotesi, neanche a titolo di risarcimento danno e/o di perdita di chances;

STABILISCE CHE

ai sensi dell'articolo 14, comma 1-quater, del D.Lgs. 33 del 2013, così come modificato dal D.Lgs 97 del 2016, il soggetto nominato quale Responsabile di Settore dovrà provvedere per quanto di propria competenza alla attuazione e realizzazione degli obiettivi di trasparenza e di anticorruzione di cui al Piano approvato con delibera di Giunta Comunale n. 99 del 22/08/2023. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi;

DESIGNA

Il Funzionario con elevata qualificazione dott.ssa Erika Biasci designato al trattamento dei dati personali con delega a svolgere compiti e funzioni attribuiti dal titolare medesimo secondo le modalità operative di cui all'allegato A del presente decreto ed in base alle disposizioni di cui Regolamento Europeo n. 679/2016 del 27/04/2016 ("Regolamento Generale sulla protezione dei dati" – GDPR);

DISPONE CHE

- la Dott.ssa Erika BIASCI venga sostituita in caso di assenza o impedimento della stessa da funzionario con elevata qualificazione;
- il presente provvedimento venga firmato per accettazione dal soggetto interessato e inserito nel rispettivo fascicolo personale.
- Il presente provvedimento sia trasmesso all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso nel sito internet del Comune di Santa Maria a Monte – Sezione Amministrazione Trasparente

Santa Maria a Monte, 01/09/2023

Il Sindaco
Manuela Del Grande

Manuela Del Grande



Allegato A)

MISURE OPERATIVE DA OSSERVARE DAI DESIGNATI AL TRATTAMENTO CON INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

I Designati dovranno osservare le misure operative di seguito riportate e relative a:

- 1- Finalità del trattamento
- 2 - Designati del trattamento
- 3 - Autorizzati al trattamento
- 4 - Responsabile esterno del trattamento
- 5 - Informativa privacy
- 6 - Registro Unico delle attività di trattamento
- 7 - Valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA)
- 8 - Diritti dell'interessato
- 9 - Obblighi di trasparenza
- 10 - Data breach
- 11 - Sensibilizzazione e formazione del personale

1 – Finalità del trattamento

1. Il trattamento dei dati personali è compiuto dal Designato al trattamento per le seguenti finalità:

- a) l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri;
- b) l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Comune;
- c) l'esecuzione di un contratto con soggetti Interessati o per la conclusione dello stesso;
- d) la salvaguardia degli interessi vitali dell'Interessato persona fisica;
- e) specifiche finalità diverse da quelle di cui alle precedenti lettere, purché l'Interessato esprima il consenso al trattamento.

2. Rientrano nelle finalità di cui al comma 1, lett. a), i trattamenti compiuti per:

- l'esercizio delle funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico;
- la gestione dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica;
- l'esercizio di ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale o regionale affidate al Comune in base alla legislazione vigente ovvero per altri servizi in base a convenzione;
- la tutela in giudizio del Comune.

2 - Designati al trattamento

1. Il Segretario Generale ed i singoli funzionari E.Q. pro tempore, trattamento e nell'ambito nell'ambito della propria struttura organizzativa ed in relazione al settore di propria competenza, assicurano il rispetto degli obblighi normativi previsti in capo al Titolare del trattamento.

2. I Designati al trattamento provvedono a:

- a) censire e monitorare costantemente le singole attività di trattamento dei dati personali facenti capo al Servizio di propria competenza, verificando l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate;
- b) fornire prontamente ogni elemento necessario alla regolare tenuta del Registro Unico

delle attività di trattamento predisposto dal Comune di Santa Maria a Monte al fine di consentire il costante aggiornamento dello stesso; a tal fine, in particolare, ogni Funzionario con qualifica E.Q. aggiorna semestralmente, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno, la scheda del Registro relativa al proprio Servizio e la invia al Servizio competente il trattamento della protezione dei dati personali;

c) designare con atto scritto i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali, sia appartenenti al proprio Servizio che appartenenti ad altri Servizi dell'Ente, qualora questi ultimi abbiano accesso a banche dati ed in generale a dati personali detenuti e trattati dal proprio Servizio;

d) vigilare sull'attività dei soggetti Autorizzati al trattamento e garantirne una adeguata formazione nell'ambito delle iniziative predisposte dall'Ente e dal Responsabile della Protezione dei dati (DPO);

e) specie nel caso di trattamento da effettuarsi attraverso l'uso di tecnologie che possano presentare un elevato rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, effettuare apposita analisi del rischio, predisponendo, ove necessario, la valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 GDPR (DPIA), considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento dei dati;

f) segnalare immediatamente al DPO e al Servizio competente il trattamento della protezione dei dati personali; la violazione dei dati personali (c.d. data breach) al fine della tempestiva notifica all'Autorità Garante per la protezione dei dati Personali;

g) garantire l'esercizio dei diritti da parte degli interessati, dando corso alle relative richieste;

h) predisporre, ove ne ritengano la necessità, le informative privacy relative al proprio Servizio e/o allo specifico settore di competenza, provvedendo alla loro massima diffusione attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente e nella propria area tematica in particolare, oltre che attraverso l'affissione nei locali adibiti al pubblico, curandone l'aggiornamento;

i) nominare eventuali Responsabili esterni del trattamento dei dati e fornire annualmente l'elenco aggiornato dei Responsabili esterni Servizio competente il trattamento della protezione dei dati personali;

l) informare il DPO e il Servizio competente il trattamento della protezione dei dati personali; dei nuovi trattamenti effettuati al fine di ottenere da questi ultimi eventuali informazioni in merito agli specifici adempimenti da porre in essere.

3 – Autorizzati al trattamento

1. I Designati al trattamento nell'ambito della propria articolazione organizzativa procedono a nominare con atto scritto il personale dipendente autorizzato per l'espletamento di tutte le operazioni del trattamento dei dati.

2. L'atto di nomina dovrà specificare i compiti affidati agli Autorizzati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati.

3. Gli Autorizzati al trattamento dei dati personali effettuano tutte le operazioni di trattamento dei dati nell'ambito delle mansioni cui sono adibiti, nel rispetto delle istruzioni e direttive che vengono impartite dal proprio Funzionario con qualifica E.Q., che prevedono specificamente di:

a) accedere ai dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati;

b) trattare i dati personali di cui si viene a conoscenza per l'espletamento delle proprio funzioni in modo lecito e corretto, nel rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti che disciplinano le attività del Comune;

c) verificare costantemente i dati, il loro aggiornamento, la loro completezza e pertinenza;

d) custodire con cura atti e documenti contenenti dati personali ricevuti in consegna per adempiere ai compiti assegnati e restituirli al termine delle operazioni affidate;

- e) comunicare i dati personali trattati solo previa autorizzazione;
- f) osservare scrupolosamente le misure di sicurezza predisposte;
- g) osservare, anche in seguito a modifica, trasferimento e/o cessazione del rapporto di lavoro gli obblighi relativi alla riservatezza e alla comunicazione.

4 – Responsabile esterno del trattamento

1. Spetta al Segretario Generale ed ai Funzionari con qualifica E.Q. in qualità di Designati al trattamento la nomina dei Responsabili esterni, con la quale si provvede ad autorizzare tali soggetti al trattamento dei dati dando adeguate istruzioni in ordine all'oggetto dell'incarico, alla durata, alla natura ed alla finalità del trattamento, oltre a prevedere eventuali obblighi a carico degli stessi in modo da garantire che il trattamento avvenga nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 GDPR.

2. La nomina del Responsabile del trattamento può essere contenuta nel contratto di affidamento dell'incarico/servizio ovvero in separato atto giuridico debitamente sottoscritto dalle parti contrattuali, allegato al contratto e facente parte integrante dello stesso.

3. I Responsabili del trattamento sono nominati tra soggetti che risultino in possesso, secondo una prudente valutazione, dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità e delle garanzie, anche di sicurezza, di cui all'art. 28 GDPR, la cui sussistenza deve essere espressamente dichiarata nella nomina.

4. I Responsabili esterni hanno l'obbligo di:

- a) trattare i dati in modo lecito, secondo correttezza e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, solo per i fini indicati dal contratto e con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- b) adottare tutte le misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, idonee a prevenire e/o evitare la comunicazione e/o la diffusione dei dati, il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso o di trattamento non autorizzato o non conforme alle finalità dello stesso;
- c) nominare i soggetti autorizzati al trattamento, garantendo che gli stessi si impegnino formalmente alla riservatezza, che siano adeguatamente formati in materia di protezione dei dati personali prima che inizino il trattamento e limitando solo a questi ultimi il trattamento dei dati personali;
- d) redigere, ai sensi dell'art. 30 GDPR, qualora ne ricorrano i presupposti, il registro delle attività di trattamento;
- e) mettere a disposizione del Titolare e dei Designati al trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal GDPR e dalle presenti Disposizioni Tecniche ed Organizzative;
- g) informare - tempestivamente il Titolare ed i Designati al trattamento di tutte le questioni riguardanti il trattamento dei dati personali;
- h) assistere e collaborare con il Titolare ed i Designati al trattamento in caso di richiesta finalizzata all'esercizio dei diritti da parte dell'Interessato al fine di soddisfare il relativo obbligo da parte del Titolare/Designati al trattamento;
- i) assistere e collaborare con il Titolare ed i Designati al trattamento al fine di predisporre la valutazione di impatto sulla protezione dei dati connessa al trattamento effettuato;
- l) informare il Titolare ed i Designati al trattamento, immediatamente e senza ritardo, della conoscenza di casi di violazione dei dati personali (c.d. "data breach") per la successiva notifica della violazione al Garante della Privacy, indicando:
 - il numero di Interessati coinvolti e se sono identificabili;
 - la tipologia di dati personali violati (se ordinari, particolari, giudiziari) o se sono coinvolti minori;
 - la valutazione dell'impatto della violazione e della gravità delle conseguenze per gli Interessati;

- la durata della violazione;
 - il danno/evento verificatosi nel caso specifico, dando informazioni dettagliate al riguardo, le procedure adottate per contenere la violazione, indicando se sono stati ripristinati i dati e/o arginati i danni dagli informatici, e le misure di sicurezza da adottare/adottate al fine di attenuare i possibili ulteriori effetti negativi ed affinché la violazione non si ripeta;
 - tutti i parametri necessari per la valutazione del rischio (soprattutto per violazioni informatiche), specificando se la violazione mette a rischio i diritti e le libertà degli Interessati coinvolti, indicando altresì quale è il livello di rischio dell'evento fra nessun rischio – presenza di rischio – rischio elevato;
- m) alla cessazione del rapporto, cancellare i dati trattati per conto del Titolare del trattamento, dopo averne predisposto copia di back-up completa da consegnare a quest'ultimo; una volta verificata l'integrità della copia, il Titolare/Designato al trattamento autorizzerà la definitiva cancellazione tramite pec o altro mezzo equipollente;
5. Il Responsabile esterno del trattamento potrà ricorrere, previa autorizzazione scritta del Designato al trattamento, ad uno o più Sub-Responsabili per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR. Al Sub-Responsabile sono imposti gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati previsti dal GDPR e dalle presenti Disposizioni tecniche ed Organizzative in relazione ai Responsabili del trattamento.

5 – Informativa privacy

1. L'informativa privacy deve avere forma concisa, trasparente, intelligibile per l'interessato e facilmente accessibile. Deve inoltre avere un linguaggio semplice e chiaro.
2. L'informativa è data, in linea di principio, per iscritto, preferibilmente in formato elettronico, soprattutto nel contesto di servizi online, anche se sono ammessi altri mezzi, potendo essere fornita anche oralmente, pur nel rispetto delle caratteristiche di cui sopra.
3. Al fine di rendere più agevole la comprensione delle modalità e delle finalità del trattamento dei dati personali all'interessato, ciascun Servizio, in relazione all'attività svolta, è tenuto ad elaborare informative specifiche relative al proprio Servizio.

6 – Registro delle attività di trattamento

Il Registro delle attività di trattamento deve essere periodicamente aggiornato; a tal fine, ogni Funzionario E.Q. aggiorna semestralmente, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno, la scheda del Registro relativa al proprio Servizio e la invia all'Ufficio Privacy, che ne cura la raccolta e aggiornamento all'interno del Registro.

7 – Valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA)

1. La valutazione di impatto sulla protezione dei dati è un processo inteso a descrivere il trattamento dei dati, valutarne necessità e proporzionalità, nonché a contribuire ad individuare e gestire i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche connessi al trattamento, al fine di valutare l'adeguatezza e l'idoneità delle misure di sicurezza adottate per fronteggiarli e proporre eventualmente di ulteriori.
2. Considerati il tipo, la natura, il contesto e le finalità di trattamento, qualora esso possa comportare rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, i Designati, prima di effettuare il trattamento medesimo, devono attuare una valutazione dell'impatto ai sensi dell'art. 35 GDPR.
3. La valutazione deve contenere:
 - a) una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal Titolare del trattamento;
 - b) una valutazione della necessità e della proporzionalità del trattamento in relazione alle finalità;
 - c) una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli Interessati;
 - d) le misure di sicurezza ed i meccanismi previsti per affrontare i rischi e garantire la protezione dei dati personali.

4. Qualora insorgano variazioni del rischio rappresentato dalle attività relative al trattamento, occorrerà procedere ad un riesame della valutazione di impatto sulla protezione dei dati.

5. Qualora un determinato servizio sia affidato a terzi, Responsabili esterni del trattamento, questi ultimi saranno tenuti ad assistere i Designati del trattamento nella conduzione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, fornendo ogni informazione necessaria.

6. La valutazione di impatto non è ritenuta necessaria nei seguenti casi:

- quando il trattamento non è atto a comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà di persone fisiche ai sensi dell'art. 35, p. 1, GDPR;

- quando la natura, l'ambito, il contesto e le finalità del trattamento sono simili a quelli di un trattamento per il quale è già stata condotta una precedente valutazione, potendosi in tal caso utilizzare i risultati della DPIA svolta per l'analogo trattamento;

- quando il trattamento è stato sottoposto a verifica (terminata positivamente) da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali prima dell'entrata in vigore del GDPR in condizioni specifiche che

non hanno subito modifiche;

- quando un trattamento trova la propria base giuridica nella vigente legislazione che disciplina lo specifico trattamento, ed è già stata condotta una DPIA all'atto della definizione della base giuridica suddetta.

7. I Designati del trattamento sono tenuti a consultare il Garante della Privacy prima di procedere al trattamento solo se le risultanze della DPIA condotta indicano l'esistenza di un rischio residuale elevato in assenza di misure adottate per attenuare il rischio o nei casi in cui la vigente legislazione, per trattamenti svolti per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico, fra cui i trattamenti connessi alla protezione sociale ed alla sanità pubblica, stabilisca l'obbligo di consultare e/o ottenere la previa autorizzazione della medesima autorità.

8 – Diritti dell'Interessato

1. I Designati al trattamento garantiscono l'esercizio da parte degli interessati dei diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione, ecc.).

2. Ai fini dell'esercizio di tali diritti, la richiesta può essere fatta pervenire nelle modalità previste nei documenti di informativa ex art. 13 e 14 del GDPR.

3. L'esercizio dei diritti da parte dell'interessato è gratuito e non soggetto al pagamento di diritti di riproduzione e copia.

4. L'Ufficio competente provvede senza ritardo sulla richiesta e comunque entro 30 giorni dal suo ricevimento.

5. Sono fatte salve le limitazioni di cui agli artt. 2 undecies e 2 duodecies del D. Lgs. 196/2003 e le altre limitazioni previste dalla legge.

9 – Obblighi di trasparenza

1. La protezione dei dati personali incontra un limite negli obblighi di trasparenza imposti all'Ente ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e nel dovere di pubblicazione degli atti sancito da specifiche disposizioni di legge.

2. A tal riguardo, possono essere pubblicati esclusivamente i dati personali per i quali è previsto il relativo obbligo, avendo cura di eliminare i dati eccedenti che non possono essere diffusi in un'ottica di contemperamento tra il principio di minimizzazione dei dati e le esigenze di trasparenza.

3. Conseguentemente, ogni qualvolta l'Ente sia tenuto a pubblicare un atto, dovrà prima accertarsi della presenza di una norma di legge o regolamento avente forza di legge che prescrive la pubblicazione, trarne il senso e la finalità e pubblicare solo i dati personali a ciò necessari, non importa se ordinari o meno.

4. In ogni caso, nella pubblicazione di alcune tipologie di atti (es. graduatorie da cui si desume una disabilità o un reddito particolarmente basso tale da ottenere benefici economici), i dati identificativi degli Interessati devono essere adeguatamente pseudonominizzati, ferma restando la conservazione del documento completo senza omissis all'interno dell'Ente.
5. E' fatto espresso ed assoluto divieto di pubblicazione di dati sanitari e sulla vita sessuale, dovendosi oscurare del tutto l'identificativo della persona, il quale non deve emergere in alcun modo dalla documentazione pubblicata.
6. La pubblicazione di dati particolari (ex sensibili) e di quelli giudiziari può essere effettuata solo se indispensabili al perseguimento della finalità di rilevante interesse pubblico.
7. La durata della pubblicazione dei dati personali per finalità di trasparenza è quello di 5 anni. In tutti gli altri casi i dati sono pubblicati solo per 15 giorni mediante affissione all'Albo Pretorio.

10 – Data breach

1. Qualunque violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'Ente costituisce un data breach.
2. Chiunque all'interno dell'Ente venga a conoscenza di un data breach è tenuto a segnalarlo immediatamente, anche per il tramite del proprio Funzionario con qualifica E.Q., al Servizio competente il trattamento della protezione dei dati personali; ed ai Servizi Informativi ed Informatici con segnalazione telefonica e invio e-mail al DPO (dpo@comune.santamariaamonte.pi.it), ai fini della tempestiva notifica al Garante per la Privacy. Allo stesso modo procede il Responsabile esterno del trattamento attraverso il Funzionario con E.Q. che ha proceduto all'affidamento del servizio.
3. Entro 72 ore dalla violazione il Servizio competente il trattamento della protezione dei dati personali; con il supporto del Responsabile del Servizio/ Settore che ha verificato la violazione dei dati, dei Servizi Informativi ed Informatici e del DPO, provvede alla notifica al Garante per la Protezione dei Dati Personali, fatta eccezione per i casi in cui il rischio per la tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche appaia improbabile. La notifica effettuata oltre le 72 ore deve essere specificamente motivata.
4. La notifica deve contenere tutti gli elementi di cui al par. 3 dell'art. 33 del GDPR. A tal fine, ogni Responsabile del Servizio/Settore è tenuto a documentare in modo puntuale le violazioni di dati subite, anche qualora alle stesse non segua notifica al Garante per la Privacy.
5. Nello specifico, in caso di violazione di dati, si dovrà indicare:
 - il numero di Interessati coinvolti e se sono identificabili;
 - la tipologia di dati personali violati (se ordinari, particolari, giudiziari) o se sono coinvolti minori;
 - la valutazione dell'impatto della violazione e della gravità delle conseguenze per gli interessati;
 - se sono stati ripristinati i dati e/o arginati i danni dagli informatici;
 - la durata della violazione;
 - tutti i parametri necessari per la valutazione del rischio (soprattutto per violazioni informatiche);
 - dettagliare il danno/evento, le procedure adottate per contenere la violazione e le misure di sicurezza da adottare/adottate al fine di attenuare i possibili effetti negativi e affinché la violazione non si ripeta;
 - se la violazione mette a rischio i diritti e le libertà degli interessati coinvolti dalla violazione, indicando altresì quale è il livello di rischio dell'evento fra nessun rischio – presenza di rischio – rischio elevato.

6. Le violazioni dei dati personali, anche non notificate all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, saranno annotate nel Registro delle Violazioni tenuto Servizio Competente la protezione dei dati personali, dove dovranno essere indicate le circostanze relative alle violazioni, le conseguenze e i provvedimenti adottati o che intendano adottare il Titolare e/o i Designati al trattamento per porvi rimedio.

11 – Sensibilizzazione e formazione del personale

1. Ai fini della corretta e puntuale applicazione della disciplina relativa alla protezione dei dati personali, il Designato al trattamento sostiene e promuove, all'interno della propria struttura organizzativa, ogni strumento di sensibilizzazione che possa consolidare la consapevolezza del valore della riservatezza dei dati e migliorare la qualità del servizio.

2. A tale riguardo, uno degli strumenti essenziali di sensibilizzazione è l'attività formativa del personale del Comune e l'attività informativa diretta a tutti coloro che hanno rapporti con il Titolare.

3. Il Titolare organizza, nell'ambito della formazione continua e obbligatoria del personale, specifici interventi di formazione e di aggiornamento, anche integrati con gli interventi di formazione anticorruzione e trasparenza, in materia di protezione dei dati personali, finalizzati alla conoscenza delle norme, alla prevenzione di fenomeni di abuso e illegalità nell'attuazione della normativa, all'adozione di idonei modelli di comportamento e procedure di trattamento, alla conoscenza delle misure di sicurezza per il trattamento e la conservazione dei dati, dei rischi individuati e dei modi per prevenire danni agli interessati.

4. Il Segretario Generale ed i Funzionari con qualifica E.Q. garantiscono la più ampia partecipazione agli eventi formativi di cui sopra.